

FORZONI MAURIZIO

CONSULENTE AZIENDALE

CONSULENTE TECNICO

DIFESA DEL CONSUMATORE E DEL SOGGETTO

CONSULENTE FAMILIARE, DI COPPIA E SOGGETTIVO

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676 AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,

TITOLO VI D.L.G N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

USURA BANCARIA

SULLA SENTENZA 19 dicembre 2011 n. 46669 DELLA CORTE DI CASSAZIONE II SEZ. PENALE

PRINCIPI, DIRITTO E PENSIERI CRITICI

Definita da molti, nonostante il proscioglimento definitivo degli imputati, Sentenza storica in materia di Usura bancaria. Essa è il frutto di un lavoro condotto, in maniera costante, da persone offese del reato che, nonostante le lungaggini della Giustizia italiana, sono riusciti a procedere, non cedendo il passo a defatigazioni, estenuanti attese e ostacoli che, da sempre, incontriamo in tali sentieri.

Nel nostro ordinamento giuridico esiste un principio cardine, mi riferisco alla cosiddetta "mens legis", secondo cui non è possibile conferire alla Legge altra interpretazione se non quella direttamente rilevabile dal dettato in essa contenuto; in latino diremmo "in claris non fit interpretatio". **Tale principio è espresso in maniera inequivocabile dall'art. 12 delle disposizioni della Legge in generale, in base al quale: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Eppure, nonostante leggi chiarissime nel dettato, i Magistrati interpretano, lo fanno anche i Consulenti Tecnici di Ufficio nella loro veste di ausiliari del Giudice e lo fanno anche organi amministrativi.** Ritengo che non vi sia stata Legge così tanto male applicata (e interpretata) quanto la 108 del 07 Marzo 1996 che ha novellato l'art. 644 del codice penale in materia di usura e usura bancaria aggravata. Questo è tanto vero in tale delicata materia che, allorquando la Corte di Cassazione – "sic ac simpliciter" – ha confermato quanto espresso nella Legge 108/96, in molti si è gridato al miracolo, mentre gli Ermellini non hanno fatto altro che estrapolare, dal dettato legislativo, il tenore letterale in esso contenuto. Sembra che la semplicità e immediatezza, non appartenga al discorso giudiziario. Nel frattempo, però, occorre pensare alla persona offesa e ricordare quanti sacrifici avrà fatto per giungere sino alla Corte di Cassazione, onde vedersi riconosciuto, anche se con qualche contraddizione, la fondatezza

FORZONI MAURIZIO

CONSULENTE AZIENDALE

CONSULENTE TECNICO

DIFESA DEL CONSUMATORE E DEL SOGGETTO

CONSULENTE FAMILIARE, DI COPPIA E SOGGETTIVO

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676 AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,

TITOLO VI D.LG N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

dei suoi conteggi ai sensi della legge antiusura e il legittimo diritto al risarcimento del danno in sede civile.

La Corte di Cassazione, nella Sentenza di cui oggi discorro, è entrata nel merito relativo al calcolo del Tasso soglia Usura ai sensi della Legge 108/96, superando, lo indica in maniera esplicita, un precedente orientamento contrario (Cass. 26/11/2008, n. 8551). **Viene immediatamente da chiedersi come possa essersi verificato un orientamento contrario ad una Legge che appare chiarissima nel dettato, perfettamente disciplinata dal legislatore e senza alcuna lacuna normativa. L'orientamento è un criterio, a mio avviso, a volte davvero abusato nelle aule di Tribunale. Sarebbe necessario orientarsi solo quando la bussola non sia chiara, ovvero presenti lacune, ovvero la materia non sia perfettamente disciplinata dalla volontà legislativa. In caso contrario, potrebbe essere ravvisato un'evidente interferenza di un potere (in tal caso quello giudiziario), nella sfera di competenza di un altro (ovvero quello legislativo).** La nostra Costituzione, mai come nell'era contemporanea stravolta e calpestata, prevede una rigida separazione tra i poteri dello Stato: esecutivo, giudiziario e legislativo. Né, tanto meno, può essere invocato a sproposito o senza reale necessità, il criterio del precedente, dal momento che il nostro non è un modello di ordinamento giuridico fondato sul "Common Law" al pari del Diritto anglosassone. I Magistrati dovrebbero evitare gli errori evitabili, dal momento che, troppo spesso, le interpretazioni forzate, ossia non strettamente necessarie, vanno a detrimento delle categorie più deboli, per le quali ricorrere in appello o addirittura in Cassazione risulta essere davvero oneroso, rischiando d'indebolirsi a tal punto da perdere il diritto alla difesa.

L'art. 644 Comma IV c.p., così come novellato dalla Legge 108/96, statuisce che "Per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito". Nella lettura, come possiamo verificare autonomamente, non vi è spazio per fallaci interpretazioni. La legge fornisce, essa stessa, una linea attraverso la quale giungere a determinare il tasso d'interesse usurario, ossia statuisce imperativamente di mettere in relazione tutte le spese, a qualsiasi titolo, con la sola esclusione d'imposte e tasse, con l'erogazione del credito. Invito il lettore a leggerla e rileggerla, onde verificare se ad essa si può dare altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. La legge del resto non ha fatto altro che mettere in norma ciò che in matematica

FORZONI MAURIZIO

CONSULENTE AZIENDALE

CONSULENTE TECNICO

DIFESA DEL CONSUMATORE E DEL SOGGETTO

CONSULENTE FAMILIARE, DI COPPIA E SOGGETTIVO

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676 AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA 1, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,

TITOLO VI D.LG N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

finanziaria era già conosciuto sin dagli albori, ossia che per determinare la rendita di un capitale, dalla parte dell'intermediario finanziario o bancario, ovvero il costo complessivo di un finanziamento, dalla parte del soggetto finanziato, occorre mettere in relazione tutte le somme richieste (o pagate), nelle varie frazioni temporali, con il credito (capitale) prestato (erogato o investito). Questo è tanto vero che, ad esempio, quando si parla di mutui bancari, per sapere il costo complessivo, sarà sufficiente calcolare il Tasso Interno di Rendimento (T.I.R), dal momento che l'uno e l'altro sono le due facce della stessa medaglia.

La Suprema Corte di Cassazione con tale Sentenza, superando, come già detto, un diverso orientamento precedente, ha chiarito, in maniera definitiva, che "(...) in tema di usura, ai fini dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale di interesse (TEG) praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile (...)". Siamo ovviamente molto grati alla Suprema Corte di Cassazione per questo chiarimento inequivocabile del quale faremo tesoro, ma, sinceramente, noi lo sapevamo già, dal momento che la Legge esprime tale questione in maniera molto chiara. La commissione di massimo scoperto, comunque la si voglia chiamare, (visto che, ora, alcuni istituti di credito hanno cambiato ad essa nome, tanto per ricominciare a confondere le acque ... si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio) , rientra tra le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate all'erogazione del credito. Lo dice la Legge e non noi. Chi casca dalle nuvole, ci casca perché adora nel farlo. Il mondo è pieno di adorazioni. Seguendo il dettato legislativo, altresì, non è lecito dimenticare d'inserire, per la determinazione del tasso d'interesse usurario, le altre spese che, qua e là, le banche chiedono a vario titolo ai correntisti, né i maggiori costi derivanti dai doppi anatocismi degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto, né, tanto meno, gli oneri occulti provenienti dal giuoco delle valute, le quali spostano l'asse temporale e, di conseguenza, i numeri bancari su cui sono calcolati gli interessi.

Altro aspetto affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione concerne la questione delle Circolari della Banca d'Italia, in particolare le formule in esse contenute per il calcolo dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi dell'art. 2 della Legge 108/96. In particolare, una volta stabiliti i criteri con cui calcolare i tassi d'interesse usurari (art.1), la Legge doveva incaricare un organo con il compito di rilevare, periodicamente, i tassi effettivi globali medi per categorie omogenee di operazione (ovvero il criterio oggettivo con i quali confrontare i

FORZONI MAURIZIO

CONSULENTE AZIENDALE

CONSULENTE TECNICO

DIFESA DEL CONSUMATORE E DEL SOGGETTO

CONSULENTE FAMILIARE, DI COPPIA E SOGGETTIVO

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676 AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA 1, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,

TITOLO VI D.L.G N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

tassi praticati e calcolati con il metodo di cui all'art. 1, onde verificarne l'eventuale usurarietà). La Legge 108/96 così, di fatti, recita: "(...) Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad ogni anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (...)" ; e ancora : "(...)il limite previsto dal 3 comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".

Nella Sentenza di cui discorriamo gli Ermellini hanno chiarito che a tali Circolari non può essere assegnato valore e funzione di Legge. Pensate che nelle varie riunioni peritali presso le sedi di molti Consulenti Tecnici di Ufficio, nonché dinnanzi a certi Magistrati, ci eravamo sgolati nel dire che le Circolari della Banca d'Italia non potevano assolutamente essere usate strumentalmente per aggirare il dettato legislativo contenuto nella Legge 108/96 antiusura (né, tanto meno, per sovvertire assiomi della matematica finanziaria, i quali non possono o non dovrebbero essere ignorati da chiunque si dichiari esperto in tale materia). Oggi la Corte di Cassazione lo ha ribadito in maniera inequivocabile: "(...)Le Istruzioni e le Circolari della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nell'ipotesi in cui gli Istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure per mezzo d'interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito." La Suprema Corte ha specificato che, sotto il profilo meramente oggettivo, una volta accertato il superamento del tasso soglia usura, il reato può dichiararsi essere stato consumato. Non posso non sottolineare che, di fatti, una delle intenzioni del legislatore nella novella apportata all'art. 644 c.p., mediante la Legge 108/96, è stata proprio quella di trasformare il parametro per l'individuazione della commissione o meno del reato, da soggettivo, ossia a interpretazione del Giudice sulla base di certe valutazioni, a oggettivo, ossia determinabile su parametri esterni e, si può dire,

FORZONI MAURIZIO

CONSULENTE AZIENDALE

CONSULENTE TECNICO

DIFESA DEL CONSUMATORE E DEL SOGGETTO

CONSULENTE FAMILIARE, DI COPPIA E SOGGETTIVO

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676 AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,

TITOLO VI D.LG N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

scientificamente misurabili, fotografati dal confronto tra i tassi complessivi applicati dall'istituto erogante con i tassi soglia del medesimo periodo, per categoria omogenea di operazioni. L'elemento soggettivo diventa del tutto irrilevante e, caso mai, va ritenuto, seguendo la suddetta novella, circostanza aggravante e su cui occorre eseguire nuove valutazioni e indagini conoscitive.

L'altra questione affrontata dalla Suprema Corte concerne l'innalzamento dei tassi soglia usura, diretta conseguenza delle nuove modalità per la determinazione degli stessi apportate dal Decreto Legge n. 70/2011. Esso, paradossalmente, è definito Decreto Sviluppo. Eh, lo sappiamo bene, la parodia e la farsa, in questa era contemporanea, è anch'essa di moda. **Di poi, a qualcuno che si scomoda ancora nel pensare, nonostante l'ingozzate mediatiche di ricette precostituite, può venire in mente cosa centri, con lo sviluppo, una norma che innalza le soglie usuarie, permettendo a banche e intermediari finanziari di prestare il denaro a tassi più alti senza incorrere nel reato, dal momento che ci troviamo di fronte un'economia reale in evidente stallo e recessione. Si vede che il governante ha un suo proprio modo d'intendere lo sviluppo.** I furbacchioni di turno, all'italiana, già si stavano sfregando le mani, pensando al principio del "favor rei", in base al quale, se nuove norme depenalizzano, mitigano o comunque correggono precedenti disposizioni, si applicano quelle più favorevoli al reo. Il mondo è pieno anche di favori, ma questa volta qualcosa deve essere andato storto, perché i furbacchioni ben pensanti, pronti ad utilizzare strumentalmente questa nuova norma, non hanno previsto che, come sottolinea la Suprema Corte di Cassazione, "(...)l'Istituto delle leggi penali (art. 2 c.p.) riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici, tra le quali non rientrano le vicende successive di norme extrapenali che non integrano la fattispecie incriminatrice né quelle di atti o fatti amministrativi che, pur influenzando sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, che resta, pertanto immutata e quindi in vigore. (...)Il principio espresso dall'art. 2, comma 3 cod.pen, troverebbe applicazione solo nella diversa ipotesi in cui la nuova disciplina, anziché limitarsi a regolamentare diversamente i presupposti per l'applicazione della norma penale, modificando i criteri di individuazione del tasso soglia, avesse esclusa l'illeicità oggettiva della condotta.(...)". Per tale ragione, l'innalzamento del tasso soglia – regalo fatto dal governo alle banche – può valere solo per l'avvenire, non già per i rapporti iscritti nel passato. C'è un'altra questione nuovamente sollevata dalla Corte di Cassazione che non mi è sfuggita: ancora una volta la Suprema Corte

FORZONI MAURIZIO

CONSULENTE AZIENDALE

CONSULENTE TECNICO

DIFESA DEL CONSUMATORE E DEL SOGGETTO

CONSULENTE FAMILIARE, DI COPPIA E SOGGETTIVO

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676 AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,

TITOLO VI D.LG N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

sottolinea l'oggettività della condotta relativa al reato di usura, così come novellato dalla Legge 108/96.

Procedendo nell'analisi della Sentenza della Corte di Cassazione entriamo nel vivo di quella parte in cui, a mio parere, la stessa appare in forte contraddizione. Dopo aver rilevato che i tassi soglia usura sono stati oggettivamente superati nei rapporti di cui la Suprema Corte era chiamata a decidere in ultima istanza, essa si pone la questione di esaminare gli elementi soggettivi, ovvero la volontà (e consapevolezza) di commettere il reato. La Legge 108/96, come più volte abbiamo detto seguendone il dettato tra le lettere, è a schema duplice: da una parte impone il criterio oggettivo, in base al quale si concretizza il reato con il solo superamento delle soglie usurarie, rilevabile anche d'ufficio dal Giudice adito; dall'altra, il criterio soggettivo che, post Lege 108/96, diviene, da elemento valutativo, circostanza aggravante per la commissione del reato, quando chi lo ha compiuto era a conoscenza dello stato di bisogno della vittima, tanto che, in tali casi, si considerano usurari anche i tassi inferiori al limite imposto dalle soglie usurarie.

A tal proposito la Corte rileva che "(...) i presidenti dei consigli di amministrazione delle banche interessate non possono invocare l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale art. 5 c.p. Svolgendo attività in uno specifico settore rispetto al quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, essendo loro attribuiti, dai relativi statuti, poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell'ambito dei più generali poteri d'indirizzo dell'impresa, sussistendo in capo agli stessi una posizione di garanzia essendo gli interessi protetti dalla norma incriminatrice soggetti alla sfera d'azione e di potenziale controllo dei presidenti e legali rappresentanti dei tre istituti di credito (...)". E ancora: "(...)E' compito degli organi apicali vigilare e impedire che venga superato il tasso soglia, mentre l'applicazione delle relative condizioni può essere demandata agli organi gestionali, non potendo essere del tutto rigida, essendo connessa all'andamento dei mercati, mentre raramente è personalizzata in relazione alle caratteristiche ed esigenze del singolo cliente (...)". E ancora: "(...) In mancanza di specifiche attribuzioni agli organi di vertice delle banche, nessuna delega era necessaria per attribuire alla direzione generale o centrale della stessa la competenza a determinare le condizioni da applicare alla clientela e, quindi, anche i relativi tassi soglia, trattandosi di competenze autonomamente attribuite dallo statuto o da altre norme regolamentari a tali organi subordinati." E poi: "Tali norme statutarie, tuttavia, non esonerano, come già evidenziato, i Presidenti delle Banche dal

FORZONI MAURIZIO

CONSULENTE AZIENDALE

CONSULENTE TECNICO

DIFESA DEL CONSUMATORE E DEL SOGGETTO

CONSULENTE FAMILIARE, DI COPPIA E SOGGETTIVO

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676 AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA 1, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,

TITOLO VI D.L.G N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

controllo generale relativo alla determinazione del tasso soglia e dalla responsabilità, sia penale sia civile connessa al suo superamento, anche se non hanno concretamente partecipato alla determinazione dei tassi d'interesse con riferimento ai singoli clienti (...).” E di più: “Non è scusabile, in linea di principio, da parte di un istituto di credito, l'errore riferibile al calcolo dell'ammontare degli interessi usurari trattandosi di interpretazione che, oltre ad essere nota all'ambiente bancario, non presenta in sé particolari difficoltà. (...)” Questo è il tenore di tale Sentenza che, francamente, poteva far pensare che si giungesse ad una condanna degli imputati.

Così non è stato. Prosegue, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, cambiando passo: “(...)Invece la scusabilità dell'ignoranza e l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta ogni qualvolta l'errore sia stato originato da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale da cui l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza della interpretazione e, conseguentemente della liceità del comportamento futuro in forza della sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale (...)”. E ancora: “(...) in mancanza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità, sia civile che penale, all'epoca, che ritenesse illecita tale prassi bancaria, sviluppatesi poi successivamente, nessuna censura di mancanza di doverosa prudenza può essere posta a carico dei Presidenti delle banche e, in base a tale duplice valutazione, non può ritenersi violato il dovere di diligenza nella ricostruzione dei criteri applicati ai fini della individuazione del tasso soglia a carico degli organi di vertici degli istituti bancari (...)”. E ancora: “(...)Soltanto l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali, e, in particolare, della giurisprudenza di legittimità, nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma con riferimento all'epoca dei fatti, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale, in quanto il ragionevole dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato di inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità (cfr in tal senso Sez. 6, Sentenza n. 6175 del 27/03/1995). (...)”

Mi vengono in mente subito delle questioni: non è scusabile l'ignoranza della Legge penale oppure quella della Giurisprudenza (art. 5 c.p.)? Ed è corretto, per un cittadino, prestare fede a Sentenze

FORZONI MAURIZIO

CONSULENTE AZIENDALE

CONSULENTE TECNICO

DIFESA DEL CONSUMATORE E DEL SOGGETTO

CONSULENTE FAMILIARE, DI COPPIA E SOGGETTIVO

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676 AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA 1, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,

TITOLO VI D.LG N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

errate, in quanto fallacemente interpretative di una Legge chiarissima nel dettato? Un individuo, per inibirsi dall' appropriarsi indebitamente della cosa altrui, lo farà perché conosce la Legge e la punizione ad essa collegata, o perché si informa continuamente intorno alla giurisprudenza di Tizio o Caio assolto per non aver commesso il fatto? Il nostro è un ordinamento consuetudinario, oppure basato su norme scritte? E ancora: in Italia, chi produce le Leggi? Il potere legislativo oppure quello giudiziario? Vedete quante domande ci possiamo porre? **Se i nostri organi istituzionali non si pongono essi stessi dei limiti (e delle questioni), sarà poi difficile pretendere che lo facciano i cittadini. Così agendo si rischia che il potere istituzionale diventi "arbitrio", con tutte le conseguenze che questo comporta, anche e soprattutto a livello soggettivo.**

E' la Giurisprudenza che fa Legge, ovvero è la Legge che fa Giurisprudenza?Altra interessante questione da lanciare al lettore. Suona un po' come il dilemma del prigioniero: quale tra le scelte è la più ideale per il reo? Oh, paradosso della presunzione di colpevolezza!!! E l'innocenza? Tutti innocenti o tutti colpevoli, oppure né l'uno né l'altro? Il giogo del limite è sempre un fardello da sopportare o da accettare. Spesso ci scordiamo che le Sentenze e le Leggi sono scritte da esseri uman-parlanti, al pari di noi. E le parole, tagliano. E pesano, anche.

I toni, in Italia, si stanno alzando: ed è in questa assenza del limite proposto e reiterato dai nostri organi costituzionali che ne risiede, a mio avviso, la prima e fondamentale causa. Responsabilità è il richiamo da fare, ma non ai cittadini (i quali, i più, lo fanno per proprio conto e se ne assumono gli atti e le conseguenze nel quotidiano), ma soprattutto a coloro che rivestono ruoli istituzionali, i quali sembrano essere sempre più al di sopra delle parti, depositari di poteri autarchici e autoreferenziali.

Concludendo e motivando la propria decisione come appena indicato per sommi capi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto. **Da questo ne ricaviamo che il fatto di usura si è verificato, ma gli imputati non sono stati loro a commetterlo, o meglio, sono irresponsabili penalmente dei loro atti, perché, potremmo sintetizzare, la giurisprudenza di merito aveva, nei periodi in cui si svolsero i fatti, letto male – non sappiamo bene come ciò possa essere accaduto – la Legge 108/96, producendo sentenze pressappoco omogenee nell'utilizzare la Circolare della Banca**

FORZONI MAURIZIO

CONSULENTE AZIENDALE

CONSULENTE TECNICO

DIFESA DEL CONSUMATORE E DEL SOGGETTO

CONSULENTE FAMILIARE, DI COPPIA E SOGGETTIVO

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676 AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA 1, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,

TITOLO VI D.LG N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

d'Italia, escludendo quindi la Commissione sul massimo scoperto dal calcolo del tasso d'interesse usurario, anche se la Legge, in maniera chiara, imperava di inserire nel computo tutte le spese, con la sola esclusione di imposte e tasse. C'è ben donde di cui essere preoccupati intorno alla gestione della Giustizia in Italia.

Resta salvo, come espressamente indicato dalla Suprema Corte di Cassazione, il diritto delle persone offese del reato al risarcimento del danno in sede civile. In pratica, questi soggetti offesi del reato, dovranno ripartire daccapo, e rimisurarsi nuovamente nei meandri delle Aule dei Tribunali, con il fine di ottenere, tra batti e ribatti delle parti, le loro ragioni creditorie nei confronti delle banche che hanno applicato tassi usurari.

Cosa dire, a conclusione del presente commento? Innanzitutto che, in tale fattispecie, potrebbero ravvisarsi diversi motivi per proporre un ricorso motivato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. L'altro aspetto su cui vorrei soffermarmi è che la Giustizia non può (o non dovrebbe) andare in binari diversi. **Anche nei casi in cui, come in questo commentato, non fosse stato individuato il colpevole del reato ascritto, la responsabilità della banca, e quindi dei suoi vertici, potrebbe avere nuova valenza sia in sede civile che penale.** Pensiamo a quei casi in cui, ad esempio, gli istituti di Credito, pur in presenza di tassi usurari, non ridimensionano la loro richiesta, continuando ad agire in esecuzioni immobiliari, ovvero mantenendo la domanda giudiziale iniziale, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo. Pensiamo a quei casi in cui è possibile dimostrare che essi sono o erano a conoscenza dello stato di bisogno della vittima. Pensiamo alla responsabilità di quei Giudici delle esecuzioni che, pur in presenza di interessi usurari, non ne tengono conto, non attendono la ricostruzione effettiva del saldo o le pendenze relative alle azioni di risarcimento del danno promosse dalle vittime, continuando a far procedere le banche nell'esecuzione, provocando ulteriori danni che, con una maggiore cura, avrebbero potuto essere evitati in via preventiva. Pensiamo al reale pericolo, in tali casi, di reiterazione dei reati contestati, aggravamento degli stessi o commissione di nuovi reati. Tutte questioni, caso per caso, sollevabili e analizzabili con prove documentali. **Questa Sentenza, a mio avviso, apre nuovi spiragli e impone maggiore attenzione, nonché responsabilità, non solo in capo ai Magistrati tutti (visto le precedenti Sentenze di merito che sembrerebbero, seguendo tale Sentenza della Cassazione, aver fuorviato il destinatario della norma), e/o ai Giudici delle Esecuzioni, e/o ai delegati alle vendite, e/o ai custodi giudiziari, e/o ai Prefetti locali, se informati sulle**

FORZONI MAURIZIO

CONSULENTE AZIENDALE

CONSULENTE TECNICO

DIFESA DEL CONSUMATORE E DEL SOGGETTO

CONSULENTE FAMILIARE, DI COPPIA E SOGGETTIVO

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676 AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA 1, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,

TITOLO VI D.LG N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

procedure penali e civili in corso, bensì in capo agli stessi patrocinatori delle banche che concorrono, insieme alle proprie assistite, nell'espropriare i beni immobili o mobili delle vittime denunciati il reato di usura. Da ora in poi, non si potrebbe più nemmeno fingere di non sapere che le banche possono fare usura, questa Sentenza lo dice chiaramente, e quindi è doveroso, da parte della Magistratura, evitare il più possibile gli errori e i pregiudizi a danno delle vittime di usura bancaria, contraenti economicamente fragili.

Oppure dovremmo continuare a credere che tutti responsabili, nessuno responsabile? E' un pensiero acritico a cui, personalmente, non aderisco.

Maurizio Forzoni

Arezzo, lì 02/01/2012